

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA LEGALE E GENERALE
SERVIZIO LEGALE E NORMAZIONE

Publicato nell'Albo informatico di Ateneo il 23/10/2020

D.R. n. 4262 del 22/10/2020

IL RETTORE

- Vista la Legge n. 168 del 09.05.1989;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento generale di Ateneo;
Vista la delibera del Comitato scientifico editoriale della Genova University Press – G.U.P. del 15.07.2020;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21.10.2020 a seguito del parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 20.10.2020;
Considerata la necessità di dotare la Genova University Press – G.U.P. di un proprio regolamento interno di funzionamento

D E C R E T A

- Art. 1 – È emanato il *Regolamento di Genova University Press – G.U.P.* nella stesura di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Art. 2 – Il presente decreto è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo.
- Art. 3 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE
Prof. Paolo Comanducci
firmato digitalmente

REGOLAMENTO DI GENOVA UNIVERSITY PRESS – G.U.P.

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Organizzazione interna e funzionamento

Art. 4 – Ufficio di supporto

Art. 5 – Politica editoriale

Art. 6 – Marchio e immagine

Art. 7 – Risorse finanziarie

Art. 8 – Diritto d'autore

Art. 9 – Accesso aperto

Art. 10 – Norme transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto

1. Genova University Press (di seguito G.U.P.), titolare del marchio editoriale registrato dell'Università degli Studi di Genova, opera in qualità di casa editrice universitaria di pubblicazioni in formato elettronico e cartaceo. Il rappresentante legale è il rettore.

Art. 2 – Finalità

1. G.U.P. si propone come obiettivo principale quello di valorizzare e supportare da un punto di vista editoriale la produzione scientifica dell'Ateneo, promuovendo e diffondendo la ricerca, l'innovazione didattica, la divulgazione, il rapporto col territorio e l'immagine dell'Università. Per raggiungere questi obiettivi G.U.P. si può anche avvalere della collaborazione all'attività editoriale di enti che abbiano finalità coerenti con la propria missione.

2. G.U.P., nell'ambito della terza missione dell'Università, può pubblicare e commercializzare studi e testi proposti da soggetti esterni e/o in collaborazione con altri Atenei, enti pubblici o privati.

3. G.U.P. partecipa - nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo - a iniziative di coordinamento e cooperazione tra case editrici universitarie finalizzate alla diffusione del sapere

scientifico, all'adozione di protocolli condivisi di valutazione della qualità delle opere e a una più efficace azione promozionale e distributiva delle proprie pubblicazioni.

Art. 3 – Organizzazione interna e funzionamento

1. Il comitato scientifico-editoriale (di seguito C.S.E.) nominato dal rettore, è organo di G.U.P., garantisce la qualità scientifica e didattica dei prodotti editoriali di Ateneo e agisce in collaborazione con l'ufficio competente individuato nell'atto di organizzazione amministrativa e tecnica dell'Ateneo.
2. Il C.S.E. è composto da sei docenti, cinque in rappresentanza delle singole scuole e uno delegato dal rettore, che durano in carica 3 anni, eventualmente rinnovabili. Inoltre fa parte del C.S.E. il capo dell'ufficio di supporto, che esercita anche funzioni di segretario verbalizzante. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, la funzione di segretario è svolta da un suo delegato.
3. Il C.S.E. designa tra i docenti al proprio interno un coordinatore che lo presiede e lo rappresenta.
4. Le determinazioni del C.S.E. sono assunte a maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del coordinatore.
5. Alle riunioni del C.S.E. partecipa come invitato, senza diritto di voto, il capo servizio del sistema bibliotecario di Ateneo. A discrezione del C.S.E. possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche i responsabili delle collane e/o soggetti esterni con competenze specifiche.
6. Il C.S.E., che si riunisce almeno sei volte l'anno:
 - a) formula gli obiettivi strategici, le politiche di accesso aperto (*open access*) ed elabora il piano editoriale anche sulla base delle proposte presentate dall'ufficio di supporto e delle risorse effettivamente a disposizione;
 - b) valuta le proposte di opere monografiche, l'attivazione di riviste scientifiche e pubblicazioni periodiche, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di esperti interni ed esterni;
 - c) valuta le proposte di pubblicazione avanzate dagli autori tramite l'ufficio di supporto;
 - d) definisce la politica editoriale in accordo con l'ufficio di supporto;
 - e) approva a maggioranza assoluta dei componenti il presente regolamento e le relative modifiche, e lo sottopone agli organi di governo secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento generale di Ateneo.
7. Le riunioni del comitato possono svolgersi anche per via telematica, in conformità alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo.

Art. 4 – Ufficio di supporto

1. L'ufficio di supporto può avanzare proposte per il C.S.E. in merito a obiettivi strategici, politiche *open access* (OA) ed elaborazione del piano editoriale in relazione alle risorse effettivamente a disposizione; dà attuazione alle linee di indirizzo decise dal C.S.E. Il personale tecnico amministrativo a esso assegnato, coordinato dal responsabile individuato dall'atto di organizzazione

amministrativa e tecnica, provvede alle attività esecutive, amministrative e gestionali di G.U.P. ed è composto da unità dotate di formazione e competenze specificamente funzionali:

- a) ai processi di redazione editoriale;
- b) alle attività di composizione tipografica, grafica editoriale e *web*, tipografia e legatoria;
- c) alle attività di promozione, disseminazione *web* e vendita;
- d) alle politiche *open access* e al diritto d'autore.

2. L'attività di G.U.P. può essere altresì supportata per la parte specificamente tecnica e grafica tramite ricorso ad esternalizzazione parziale di attività o a collaborazioni con uffici o strutture interne all'Ateneo.

3. Il funzionamento di G.U.P. è altresì supportato dai competenti uffici dell'Ateneo che contribuiscono, qualora ve ne sia necessità, nell'ambito della materia fiscale, giuridica e informatica.

Art. 5 - Politica editoriale

1. G.U.P., mediante la realizzazione di monografie, raccolte di saggi, atti di convegni, cataloghi, guide, miscellanee, periodici su piattaforma *online*, testi didattici, istituzionali e promozionali in formato cartaceo ed elettronico, articola il proprio piano editoriale in tre serie:

- a) Ricerca;
- b) Didattica;
- c) Divulgazione.

2. La destinazione delle pubblicazioni nell'una o nell'altra serie del piano editoriale è decisa dal C.S.E. sia in base al contenuto, all'impostazione e agli obiettivi della pubblicazione proposta, sia in base alla documentata esistenza o meno del processo di *peer-review ex-ante* per l'accertamento del profilo scientifico della proposta di pubblicazione.

3. L'organizzazione per collane è prevista per tutte le aree per:

- a) rendere maggiormente intellegibile e strutturata l'offerta di G.U.P.;
- b) disciplinare il processo di proposta e selezione;
- c) conferire massima visibilità a filoni di ricerca consolidati, e rafforzare di conseguenza il profilo scientifico delle pubblicazioni.

4. Il C.S.E. incontra, a scopo consultivo, almeno una volta all'anno i responsabili di collana per concordare la programmazione editoriale dell'anno in corso.

5. Il C.S.E. può approvare delle proposte non rientranti in collane, fatto salvo per la serie Ricerca: il procedimento *peer-review* è gestito in questo caso dal comitato stesso.

6. Tutte le pubblicazioni sono inserite nel catalogo *online* pubblicato sul sito di G.U.P., sono disponibili in versione digitale e, secondo gli accordi presi con gli autori, possono essere rese disponibili anche in formato cartaceo. La versione digitale, se richiesto dai proponenti, può essere ad accesso aperto disponibile nella sezione *open access* del sito di G.U.P. e su piattaforme esterne che sono individuate in base alle necessità di distribuzione *online*.

Art. 6 – Marchio e immagine

1. L'immagine coordinata di G.U.P. si avvale di un marchio identificativo registrato affiancato al sigillo dell'Ateneo nelle comunicazioni relative alle attività editoriali e nell'impostazione grafica delle pubblicazioni.

Art. 7 – Risorse finanziarie

1. G.U.P. dispone di appositi stanziamenti annuali approvati dal consiglio di amministrazione e stabiliti nell'ambito della programmazione economica e finanziaria dell'Ateneo per supportare la diffusione delle attività scientifiche e didattiche e della terza missione dell'Università.

2. Dispone inoltre dei proventi derivanti dalla propria attività commerciale, nonché di eventuali fondi erogati da altre strutture dell'Ateneo o da enti pubblici o privati.

Art. 8 – Diritto d'autore

1. I diritti d'autore delle opere pubblicate da G.U.P. sono regolati dalla vigente normativa nazionale e di Ateneo in materia di protezione del diritto d'autore e dei diritti ad essa connessi.

Art. 9 – Accesso aperto

1. G.U.P. promuove la diffusione ad accesso aperto delle proprie pubblicazioni nei termini espressi dal vigente regolamento interno in materia, segnatamente mediante l'archiviazione e l'indicizzazione delle opere nell'archivio digitale di Ateneo.

Art. 10 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo informatico di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.

2. I componenti del comitato scientifico editoriale nominati con D.R. n. 5954 del 12.2.2015 rimangono in carica in *prorogatio* entro e non oltre i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni nazionali vigenti in materia, allo Statuto e alla normativa interna di Ateneo.